

SP. UNALIS

ACCORDO TRA L'AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 5 "FRIULI OCCIDENTALE" E "ASSOCIAZIONE CENTRO PROGETTO SPILIMBERGO" PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIABILITAZIONE A FAVORE DI SOGGETTI MIELOLESI E TETRAPARAPLEGICI.

TRA

tra l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", con sede in Pordenone - Via della Vecchia Ceramica, n. 1 - Cod.Fisc. P.IVA n. 01772890933, rappresentata dal dott. Paolo Bordon, in qualità di Direttore Generale, giusta deliberazione n. del

E

"Associazione Centro Progetto Spilimbergo" con sede in Spilimbergo (PN) 33097 Via degli Abeti, 4 C.F. 90009200933, rappresentata dal Sig. Sergio Raimondo, nato a Ougrè (Belgio) il 16.07.1965 in qualità di Presidente dell'Associazione medesima

PREMESSO

- che "Associazione Centro Progetto Spilimbergo" ha attualmente in corso la procedura di accreditamento ex D.Lgs 502/1992 ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 02.04.2015;
- che con la medesima Deliberazione n. 623/2015 la Regione ha approvato l'elenco delle strutture sanitarie private censite nel Piano Regionale della Riabilitazione (di cui alla D.G.R. n. 606/2005) e/o erogatrici di prestazioni di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali e che "Associazione Centro Progetto Spilimbergo" è stata inclusa nell'elenco in argomento;
- che nelle more della conclusione dei procedimenti di accreditamento, il presente accordo disciplina l'erogazione degli interventi di riabilitazione da parte dell'"Associazione Centro Progetto Spilimbergo" a favore dei soggetti mielolesi e tetra paraplegici accolti presso la Struttura stessa;
- che le tariffe applicabili alle prestazioni erogate sono quelle determinate nella D.G.R. 16.7.2009, n. 1669, come stabilito dall'Amministrazione Regionale con Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 02.04.2015;
- che l'A.A.S. n. 5 ha verificato la sussistenza degli standard qualificanti l'attività di cui alle "Linee guida del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione" del 07.05.1998, come da risultanze di cui al verbale in data 9 aprile 2015;

le parti, come sopra individuate, convengono

Art. 1

Il presente Accordo regola per l'anno 2016 le attività relative a:

- a) Ricovero in internato per gravi fatturato previsto € 456.500,00
- b) Ricovero in seminterrato per gravi fatturato previsto € 43.500,00

E' fatta salva la revisione degli importi di spesa sopra riportati a seguito di approvazione, da parte dell'Amministrazione Regionale, della revisione della struttura tariffaria di cui alla D.G.R. 16.7.2009 n. 1669.

Art. 2

L'A.A.S. n. 5 effettua i controlli sull'erogazione delle prestazioni erogate da "Associazione Centro Progetto Spilimbergo". A tal fine, l'A.A.S.5 si riserva la possibilità di valutare in qualunque momento, tramite propri funzionari, le modalità organizzative ed operative dell'assistenza sanitaria e riabilitativa al fine di concordare proposte orientate alla migliore funzionalità ed efficienza del servizio.

Art. 3

Le parti prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione affinché i dati personali di cui alle attività previste nella presente convenzione vengano da loro stesse trattati e/o comunicati, nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla riservatezza dei dati, per le seguenti finalità:

1. adempimento di specifici obblighi contabili e fiscali;
2. gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali;
3. finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;
4. gestione del contenzioso;
5. finalità statistiche;
6. servizi di controllo interno.

Le previsioni di cui al comma 1 assolvono i requisiti di informativa e consenso di cui al D.Lgs. n.196/'03.

Alle parti viene attribuita la qualità di "Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, con esclusivo riferimento alle connesse operazioni di trattamento di dati personali effettuate per le finalità strettamente inerenti all'oggetto della presente convenzione.

Le parti si impegnano, nell'effettuare le operazioni e i compiti ad essa affidati in forza del rapporto convenzionale, all'osservanza delle norme di legge sulla protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e delle prescrizioni disposte dal Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza (allegato B al D.Lgs. 196/2003).

Art. 4

"Associazione Centro Progetto Spilimbergo" si impegna ad attuare i principi previsti dalla L. 190/2012, segnalando alle competenti autorità eventuali profili di responsabilità penale dei soggetti coinvolti.

Le parti prendono atto e si impegnano a rispettare le previsioni del D.Lgs. 165/2001, art. 53, comma 16-ter, qui di seguito riportato:

"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

Art. 5

"Associazione Centro Progetto Spilimbergo" si impegna a rispettare tutti gli adempimenti e le scadenze temporali relativi alle rilevazioni di carattere statistico-informativo richieste dalla Regione F.V.G. e dall'AAS 5, secondo la normativa vigente e nell'ambito della reciproca collaborazione.

Annualmente, inoltre, "Associazione Centro Progetto Spilimbergo" fornirà i dati di attività secondo i criteri concordati per una valutazione qualitativa dell'offerta.

Art. 6

"Associazione Centro Progetto Spilimbergo" provvede a segnalare tempestivamente all'Azienda ogni circostanza che possa ostacolare un regolare svolgimento delle attività oggetto dell'accordo.

Eventuali inadempienze da parte della stessa devono essere contestate dall'AAS n. 5 per iscritto e con la fissazione di un termine perché le stesse siano rimosse, pena la revoca dell'accordo; trascorso inutilmente il termine concesso, l'AAS n. 5 potrà avviare la procedura di revoca.

Indipendentemente da quanto previsto al comma 1, l'AAS n. 5 ha la facoltà di revoca immediata del presente accordo in presenza di:

a) cambiamenti di gestione di "Associazione Centro Progetto Spilimbergo" o significative variazioni degli elementi di cui alle premesse della presente convenzione.


Art. 7

Il presente accordo ha validità per l'anno 2016 ed in ogni caso fino alla conclusione del procedimento di accreditamento ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 02.04.2015.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pordenone, 08 MAR, 2016

p. L'Azienda l'Assistenza Sanitaria
n° 5 "Friuli Occidentale"
dott. Paolo Bordon



p. "Associazione
Centro Progetto Spilimbergo"
Sig. Sergio Raimondo

A handwritten signature of Sergio Raimondo.